

**Interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta P-001454/2024
alla Commissione**

Articolo 144 del regolamento

Dario Tamburrano (The Left), Danilo Della Valle (The Left), Ignazio Roberto Marino (Verts/ALE), Mario Furore (The Left), Carolina Morace (The Left), Benedetta Scuderi (Verts/ALE), Gaetano Pedulla' (The Left), Valentina Palmisano (The Left), Pasquale Tridico (The Left)

Oggetto: Progetto di impianto di incenerimento rifiuti con capacità di 600 000 tonnellate annue in località Santa Palomba, Municipio 9 di Roma Capitale

In Italia è prossimo all'avvio l'iter autorizzativo del maxi-inceneritore di Santa Palomba (Municipio 9, Roma Capitale), con una capacità di 600 000 tonnellate annue di rifiuti urbani.

Il regolamento (UE) 2020/852, all'articolo 17¹ inserisce in modo netto l'incenerimento rifiuti (salvo i pericolosi non riciclabili) fra le attività economiche che causano "danno significativo agli obiettivi ambientali" dell'UE. Secondo il regolamento, il "significativo danno ambientale" riguarda l'economia circolare. Nel considerando 27 del regolamento² si legge: "L'obiettivo ambientale della transizione verso un'economia circolare dovrebbe essere interpretato in conformità del pertinente diritto dell'Unione in materia di economia circolare, [e] rifiuti".

Anche se l'attuale legislazione UE, in conformità della quale va interpretata la definizione dell'incenerimento come dannoso, ammette in qualche misura l'incenerimento, si deduce tuttavia che secondo il regolamento (UE) 2020/852 è la realizzazione di ulteriori, grandi capacità aggiuntive di incenerimento a minare gli attuali obiettivi di transizione verso un'economia circolare.

Ciò premesso, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Costruire un nuovo grande impianto di incenerimento di rifiuti urbani causa un danno significativo agli obiettivi ambientali dell'UE?
2. Se sì, come intende procedere per impedire che venga realizzato un nuovo, grande impianto di incenerimento?
3. Intende proporre ulteriori restrizioni normative a livello UE per eliminare completamente l'incenerimento dalla gerarchia dei rifiuti, e se sì, quando?

Sostenitore³

Presentazione: 30.7.2024

¹ Regolamento (UE) 2020/852, articolo 17, lettera d), punto ii), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852#d1e2555-13-1>.

² Regolamento (UE) 2020/852, considerando 27, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852#d1e40-13-1>.

³ La presente interrogazione è sostenuta da un deputato diverso dagli autori: Giuseppe Antoci (The Left)